

Società estera senza S.O

di Luca Bottero – Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti

ADEMPIMENTO ►	Modalità di tassazione dei redditi da capitale prodotti in Italia da parte di società estera senza stabile organizzazione. Determinazione della configurazione del sostituto d'imposta delle società estere senza stabile organizzazione.
NOVITA' ►	L'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n.379 conferma che: - una società non residente può fruire del trattamento convenzionale più favorevole in luogo dell'applicazione dell'aliquota IRES ordinaria anche in relazione agli interessi corrisposti dai privati sprovvisti della qualifica di sostituti d'imposta; - gli obblighi di sostituzione d'imposta a carico delle società estere sussistono solo se la società ha una stabile organizzazione in Italia.
RIFERIMENTI ►	- Risposta all'interpello n.379/19 dell'Agenzia delle Entrate del 12 settembre 2019; - Articolo 26, comma 5, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 – Ritenute alla fonte; - Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Statuto del contribuente; - Articoli 23 e 151 del TUIR; - Convenzione Italia – Svizzera sulle doppie imposizioni - Risposta all'interpello n. 312/2019 dell'Agenzia delle Entrate del 24 luglio 2019; - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 326/1997; - Principio di diritto Agenzia delle Entrate n.8 del 12 febbraio 2019.
AMBITO OGGETTIVO ►	Applicazione della tassazione convenzionale più favorevole per i redditi prodotti in Italia, indipendentemente dal soggetto versante. Qualifica di sostituto d'imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione in Italia.
SOGGETTI INTERESSATI ►	Tutte le società non residenti prive di stabile organizzazione o base fissa nel territorio italiano.
OPERAZIONI ►	Redditi di capitale di società estere e/o istituti di credito stranieri privi di stabile organizzazione in Italia.

ADEMPIMENTO

La risposta all'interpello n. 379/19 dell'Agenzia delle Entrate sancisce la risoluzione al quesito di una **banca svizzera priva di stabile organizzazione in Italia** che **chiede conferma**:

- a) di **assoggettare a tassazione in Italia gli interessi** derivanti da finanziamento, in applicazione dell'articolo 11 della Convenzione Italia – Svizzera al fine di evitare doppie imposizioni e
- b) di qualificarsi come **sostituto d'imposta relativamente** alle ritenute sui **redditi di capitale incassati da clienti italiani** (siano essi interessi, dividendi e proventi assimilati su titoli emessi da un soggetto non residente).

NOVITA'

In merito al punto a) del paragrafo sopra, la risposta all'interpello n. 379/2019 **CONFERMA** quanto sancito dalla **risposta all'interpello n. 41/2018**, ovvero che la banca svizzera che riceve interessi per un finanziamento concesso a un soggetto italiano, assolve gli obblighi fiscali in Italia.

In aggiunta a ciò, in riferimento al punto b) del paragrafo sopra, la risposta al recente interpello **CONFERMA** la **circolare n. 326/1997 del MEF** oltre alla **risposta all'interpello n. 312/2019** secondo cui gli enti e società non residenti privi di S.O o base fissa non assumono la qualifica di sostituto d'imposta.

AMBITO OGGETTIVO

L'interpello proposto dalla banca svizzera e la relativa risoluzione formulata dall'Agenzia delle Entrate permettono di fare **chiarezza** tra le varie **normative in tema di redditi da capitale**.

Ai sensi dell'art. 151 del TUIR il **reddito complessivo di società e enti commerciali non residenti** è formato soltanto dai **redditi prodotti nel territorio dello stato** e come tali - in base all'art. 23 del TUIR - si considerano gli interessi corrisposti dallo Stato, dai soggetti residenti nel territorio o da stabili organizzazioni, fatta eccezione per **interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti**.

Per comprendere poi se i redditi percepiti debbano essere assoggettati a ritenuta alla fonte è necessario distinguere quelli corrisposti da un sostituto d'imposta da quelli da un privato.

Nel primo caso gli interessi corrisposti alla banca svizzera sono imponibili in Italia scontando **l'aliquota ridotta del 12,5%** attraverso il meccanismo di ritenuta alla fonte.

La Convenzione Italia – Svizzera stabilisce infatti che gli interessi sono imponibili sia nello stato di residenza del soggetto percettore sia nello stato della fonte. L'imposta applicata non può eccedere il 12,5% e **tale agevolazione non può essere circoscritta ai soli casi in cui interviene un sostituto d'imposta**.

Tornando all'esempio di cui sopra, anche gli interessi corrisposti da un soggetto privato sono assoggettati a imposizione in Italia. La società non residente è tenuta a **presentare** apposita dichiarazione dei redditi (**Redditi SC**), indicando nel rigo **RN7**, colonna 2, dedicato ai redditi assoggettati ad aliquote IRES diverse da quella ordinaria del 24%, l'aliquota del **12,5%**.

Si veda nell'immagine sotto, il quadro RN del Modello Redditi SC 2019 e in particolare il rigo RN7.

PERIODO D'IMPOSTA 2018

CODICE FISCALE

IRES		Legge n. 112/2016		Liberalità		
RN1	Reddito	1A	00	1B	00	
RN2	Perdita				00	
RN3	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento		Imposte dalle controllate estere		
RN4	Perdite scopertabili	in misura limitata		in misura piena		
RN5	Perdite/Redditi	Reddito (Neto)		Quadro RH		
RN6	Reddito complessivo	Credito d'imposta		Oneri deducibili		
RN7	al di cui	soggetto ad aliquota del		%		
RN8	di cui			24%		
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile					00

Inoltre, per quanto riguarda la richiesta della banca se debba qualificarsi come sostituto d'imposta per le ritenute sui redditi da capitale incassati dai clienti italiani, l'Agenzia delle Entrate risponde **che gli enti e società non residenti non assumono la qualifica di sostituto d'imposta se non limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia.**

La risposta all'Interpello conferma così la circolare n. 326/1997 del MEF e la risposta all'interpello n. 312/2019.

Le società non residenti sono escluse per il fatto della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato.

SOGGETTI INTERESSATI

Sono interessati dalla presente circolare **tutti i soggetti non residenti in Italia (in particolare gli istituti di credito) senza stabile organizzazione o base fissa** che percepiscono **redditi da capitale** da soggetti residenti in Italia e/o che agli stessi corrispondono altri redditi da capitale.

OPERAZIONI

I redditi di capitale prodotti in Italia da una società senza base fissa o stabile organizzazione, sono imponibili in Italia con aliquota ridotta del 12,5% a prescindere da chi siano corrisposti detti redditi (nel caso dell'interpello interessi per finanziamenti).

Ciò che cambia è solo la modalità di applicazione della tassazione: a) con ritenuta alla fonte; b) con presentazione del modello Redditi SC.

Inoltre, come da risposta all'interpello 312/2019, le società estere assumono la **veste di sostituti d'imposta** a norma dell'art. 23 del DPR 600/73 **solo se hanno una stabile organizzazione in Italia.**

In mancanza di stabile organizzazione, i percipienti non subiscono ritenute e devono assolvere le imposte in autoliquidazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Viene così **confermata l'impostazione della circolare n. 326/1997 e parimenti superato l'orientamento del più recente Principio di diritto n. 8 del 12 febbraio 2019**, secondo cui le società estere tenute alla dichiarazione dei redditi in Italia sono da considerarsi sostituti d'imposta e quindi rilasciare CU e presentare conseguenti dichiarazioni.